

*Termine d'opposizione: 22 giugno 1972*

## **Legge federale che modifica quella sulla circolazione stradale**

(Del 9 marzo 1972)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 1971 <sup>1)</sup>,

*decreta:*

### I

La legge federale del 19 dicembre 1958 <sup>2)</sup> sulla circolazione stradale è modificata come segue:

#### *Art. 9 cpv. 1 e 4 a 8*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana, nei limiti delle disposizioni seguenti, prescrizioni su le dimensioni e il peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Stabilisce un adeguato rapporto fra peso totale e potenza del motore dei veicoli.

<sup>4</sup> La lunghezza, escluso il carico, non deve superare:

per un autocarro . . . . .	10 m
per un tonpedone come anche per un autocarro con più di due assi . . . . .	12 m
per un veicolo articolato . . . . .	16 m
per un autotreno . . . . .	18 m

<sup>5</sup> Il carico di un asse semplice può essere al massimo di 10 t, quello di un asse doppio al massimo di 18 t. Un superamento di questi limiti di al massimo 2 t è ammesso, nel caso di autoveicoli a due assi, esclusi i trattori a sella, per l'asse semplice motore e, nel caso di autoveicoli a tre assi, per l'asse doppio motore.

<sup>1)</sup> FF 1971 I 1047

<sup>2)</sup> RU 1959 685 - 741.01

<sup>6</sup> Il peso totale non deve superare:

per un autoveicolo a due assi . . . . .	16 t
per un autoveicolo a tre assi	
qualora soltanto un asse sia motore . . . . .	19 t
qualora almeno due assi siano motori . . . . .	25 t
per un autotreno, un veicolo articolato o un autoveicolo avente	
più di tre assi, di cui due almeno motori . . . . .	28 t

<sup>7</sup> Rimane riservata ogni limitazione, indicata da un segnale, della larghezza, dell'altezza, del peso e del carico per asse dei veicoli.

<sup>8</sup>Dopo aver consultato i Cantoni, il Consiglio federale può prevedere eccezioni per gli autoveicoli e i rimorchi di linea e per quelli che, dato il loro uso speciale, devono necessariamente avere dimensioni o peso superiori. Esso stabilisce le condizioni alle quali altri veicoli di dimensioni o peso superiori possano essere autorizzati, in singoli casi, a compiere viaggi imposti dalle circostanze.

## II

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 marzo 1972.

Il vicepresidente: **Franzoni**

Il segretario: **Koehler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 9 marzo 1972.

Il vicepresidente: **Lampert**

Il segretario: **Sauvant**

## Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 9 marzo 1972.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

**Huber**

Data della pubblicazione: 24 marzo 1972.

Termine d'opposizione: 22 giugno 1972.

## **Legge federale che modifica quella sulla circolazione stradale (Del 9 marzo 1972)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1972
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	24.03.1972
Date	
Data	
Seite	747-748
Page	
Pagina	
Ref. No	10 110 562

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.